

STATUTO

DELLA

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LO SVILUPPO DELL'APPENNINO UMBRO MARCHIGIANO A.P.S.

Associazione di Promozione Sociale

In vigore dopo le modifiche apportate nell'assemblea del 26.10.2020

Art. 1 Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita ai sensi del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) l'Associazione denominata "Associazione culturale per lo sviluppo dell'Appennino umbro - marchigiano A.P.S." Associazione di Promozione Sociale.

2. La Sede legale della Associazione è fissata in Fabriano (An) in via Cesare Balbo n.35.

Per il migliore svolgimento della propria attività, l'Associazione può costituire una o più Sedi operative nel territorio interessato.

3. La sua durata è illimitata.

Art. 2 Scopo

L'Associazione persegue il suo scopo in conformità della Legge 6 giugno 2016 n.106 e Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (Codice Terzo Settore-C.T.S.) e successive modificazioni.

L'associazione svolge finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per lo svolgimento di attività di interesse generale a favore dei propri associati, familiari o terzi ai sensi dell'Art 35 del C.T.S., avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha fini di lucro.

Essa si propone di valorizzare, promuovere e sviluppare in ambito nazionale ed internazionale il territorio dell'Appennino umbro - marchigiano, con particolare riguardo alla cultura, alle attività artigianali, ai settori sport e natura, alle attività turistiche e di sviluppo territoriale delle province di Ancona, Pesaro-Urbino, Perugia e della confinante fascia montana della Provincia di Macerata.

Questo porta, tra l'altro, a considerarne il paesaggio come uno degli attori dello sviluppo ed a valorizzarne la qualità.

Il territorio di competenza è costituito da un'area vasta al di sopra dei confini amministrativi comunali, provinciali e regionali.

In particolare le attività culturali, in tutte le loro manifestazioni, sono chiamate ad identificare le migliori competenze del territorio del Distretto e ad evidenziare le emergenze che ne fanno parte per rilanciare l'economia della montagna umbro-marchigiana con ogni tipo di iniziativa che porti comunque innovazione, creatività e rilancio del patrimonio materiale e immateriale di cui è particolarmente ricca.

Per conseguire questo risultato, l'Associazione si propone di incentivare le attività turistiche orientate al cosiddetto "turismo slow" che coniuga l'accoglienza dei luoghi con il rapporto visitatore/ospite. La governance dell'Associazione dovrà adoperarsi per rimuovere tutti quegli ostacoli che impediscono il perseguimento dello scopo.

A tale proposito l'Associazione è finalizzata a:

- 
- a. valorizzare le attrattive culturali, storiche, naturalistiche ed ambientali presenti sul territorio di riferimento, anche quali espressioni delle tradizioni e del patrimonio socio-culturale delle "genti di montagna";
- b. promuovere e sostenere la promo-commercializzazione, lo sviluppo socio-economico e la qualificazione dell'offerta turistica nell'ambito dell'Appennino umbro-marchigiano;
- c. costituire un punto di aggregazione e coordinamento tra tutti i soggetti pubblici, privati e del no profit del territorio appenninico, interessati al perseguimento degli scopi associativi;
- d. definire e depositare un marchio di individuazione dell'Associazione, nonché dei soggetti collegati o dei progetti promossi dall'Associazione, marchio ideato, protetto e finalizzato a comunicare il possesso dei requisiti di qualità comuni;
- e. svolgere attività di progettazione, studio e di ricerca per il perseguimento degli scopi sociali e la richiesta di finanziamenti;
- f. incentivare lo sviluppo economico mediante la promozione di una offerta territoriale integrata e valorizzare i servizi e le produzioni locali, nel quadro di una economia orientata ai principi di sostenibilità ambientale e turismo slow;
- g. valorizzare e diffondere la commercializzazione di prodotti enogastronomici di qualità, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e della agricoltura del territorio, anche a mezzo di adeguate iniziative promozionali e pubblicitarie sia in Italia che all'estero;
- h. partecipare ad iniziative, in Italia e all'estero, dirette alla promozione del turismo in Italia e la promozione di attività complementari ai settori culturale, storico, turistico, agroalimentare e sportivo;
- i. collaborare con autorità, enti, associazioni, aziende – anche attraverso atti formali – e svolgere il ruolo di valido ed autorevole rappresentante ed interlocutore degli interessi delle realtà associate presso enti, istituzioni, organizzazioni di qualsiasi livello territoriale;
- j. rappresentare in giudizio gli interessi dell'Associazione e dei singoli interessi associativi qualora convergenti, tutelandone il marchio ed il nome in ogni sede; compiere ogni altra attività che possa essere utile al raggiungimento degli scopi dell'Associazione stessa.

Art.3 Attività

L'Associazione svolge le attività di interesse generale di cui all'Art 5 del C.T.S. lettere d) –e)- f) – i).
L'Associazione, in coerenza con le attività di interesse generale sopra descritte, svolge principalmente le seguenti specifiche attività:

- a. realizzazione di progetti culturali e turistici di interesse per l'intera area vasta o una parte di essa ma con ricaduta diretta o indiretta sul restante territorio;
- b. gestione della "rete" fra i soci e gli enti pubblici firmatari il Protocollo d'intesa;
- c. aggiornamento costante del sito internet e degli strumenti di comunicazione dell'Associazione, nei progetti attinenti alla promozione e al marketing del territorio;

- A
- d. formazione degli operatori turistici, nelle politiche dall'accoglienza ed altro sulla base di input precisi del Consiglio direttivo. A3

Le attività sono finanziate dall'Associazione stessa con quote a carico dei soci e/o con fondi derivanti da contributi e sponsorizzazioni esterne ai sensi di legge. Tutte queste attività devono essere oggetto di attenta valutazione da parte dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

Il budget previsionale annuale deve indicare come raggiungere la copertura delle spese.

Per la realizzazione del proprio scopo l'Associazione:

1. può svolgere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari attinenti e connesse all'attività istituzionale. Nello svolgimento della propria attività finalizzata agli scopi istituzionali, l'Associazione può avvalersi della collaborazione di altri Enti e società sia di natura privata che pubblica, italiani o stranieri, addivenendo alla stipula di appositi accordi e convenzioni;
2. procede alla definizione di standard di qualità dei soggetti aderenti e appartenenti ai diversi settori produttivi;
3. svolge attività di progettazione, studio e ricerca per il perseguimento dello scopo sociale e la richiesta di finanziamenti, incentiva lo sviluppo economico mediante la promozione di una offerta territoriale integrata e la valorizzazione dei servizi e delle produzioni locali, nel quadro di una economia orientata ai principi di sostenibilità e di turismo slow;
4. è impegnata alla valorizzazione e diffusione di prodotti enogastronomici di qualità, nonché di prodotti tipici dell'artigianato e della agricoltura del territorio anche a mezzo di adeguate iniziative promozionali e pubblicitarie sia in Italia che all'estero, nonché alla partecipazione di iniziative, in Italia e all'estero, dirette alla promozione del turismo in Italia e, in particolare delle Regioni Marche ed Umbria e alla promozione di attività complementari ai settori culturale, storico, turistico, agroalimentare e sportivo;
5. provvede infine alla organizzazione di corsi enogastronomici, enologici, artigianali locali, provinciali, regionali, nazionali e internazionali in base alle vigenti disposizioni di legge;
6. si adopera per il miglioramento della offerta dei prodotti turistici, agroalimentari, anche mediante la creazione e l'organizzazione di un centro di riferimento per le imprese operanti, l'applicazione di tecniche di marketing, la valorizzazione di prodotti tipici in collegamento con iniziative turistiche nelle località site nel territorio di riferimento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 6 del C.T.S. può svolgere attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite dal Consiglio Direttivo.

Può ai sensi dell'Art. 7 del C.T.S., nei limiti e nel rispetto di tutte le formalità richieste, effettuare attività di raccolta fondi

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 143 comma 3 del D.P.R. 917/1986 e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione può raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, mediante offerte di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L'Associazione può altresì promuovere la costituzione di associazioni complesse e/o aderire ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Art.4 Marchio d'area

Il marchio che contrassegna tutte le attività nell'ambito dell'area distrettuale è stato ideato dalla

Associazione e ne mantiene la titolarità.

L'utilizzo del marchio viene disciplinato dal Regolamento interno della Associazione.



Art.5 Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statuari e che condividano i motivi e gli scopi che animano l'Associazione senza alcuna discriminazione di genere, etnia, lingua, religione, opinioni.

Il numero dei soci non può essere inferiore a quello previsto dall'Art.35 del C.T.S.

Possono far parte dell'Associazione anche le associazioni di promozione sociale ai sensi dell'Art 35 del C.T.S. in numero di almeno tre; possono essere associati anche altri E.T.S. o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo modalità e termini di cui al successivo articolo 6. L'ammissione è a carattere aperto secondo criteri non discriminatori.

I soci si dividono in:

1. Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiscono all'Associazione, con le modalità indicate nel Regolamento della Associazione stessa;
2. Soci sostenitori: Sono considerati tali tutti i soci che aderiscono all'Associazione, secondo modalità e termini contenuti nel predetto Regolamento;
3. Soci onorari: sono coloro che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione.

Tutti i soci, in ossequio al principio di democraticità, hanno pari diritti e pari doveri.

L'Associazione garantisce i diritti di informazione interna in ossequio a quanto disposto dal C.T.S.

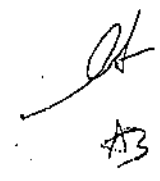
La quota o il contributo associativo non è rivalutabile e non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

La quota o il contributo associativo dei soci viene decisa ogni anno in occasione del bilancio preventivo.

Art.6 Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario o sostenitore è necessario presentare richiesta al Consiglio direttivo, indicando: ragione sociale, denominazione, nome e cognome, luogo e data di nascita, professione sede e residenza; espressa volontà di far parte della Associazione, piena ed incondizionata accettazione del presente Statuto e degli eventuali regolamenti approvati dalla assemblea dei soci, delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie nonché il possesso di un profilo funzionale al conseguimento o comunque connesso allo scopo sociale.

Gli Enti associati partecipano a mezzo del legale rappresentante. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario o sostenitore si acquisisce a seguito del consenso del Consiglio Direttivo e si perfeziona con il pagamento della quota associativa annuale. Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia sono insindacabili. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, la segreteria dell'Associazione rilascia un apposito documento di adesione all'interessato.



Art.7 Diritti e doveri dei soci

I soci hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività organizzate dall'Associazione. Ciascun socio ha inoltre il diritto di partecipazione alle assemblee con diritto di voto e può liberamente candidarsi in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Ai soci può essere corrisposto il solo rimborso spese per l'attività svolta.

Tutti i soci sono tenuti:

- a. all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento interno e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b. a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c. a non attuare iniziative in contrasto con l'attività dell'Associazione;
- d. al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa ai sensi dell'art.148 T.U.I.R. c. 8 lettera c).

Art.8 Perdita della qualifica di socio per espulsione o dimissioni volontarie

I soci possono essere espulsi dall'Associazione per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- b. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nel pagamento delle quote associative stabilite dal Consiglio direttivo;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni all'Associazione.

Le espulsioni sono proposte dal Consiglio Direttivo alla assemblea dei soci. Il provvedimento di espulsione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'Associazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo di apposita comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate ma non liberano il socio dagli obblighi nei confronti della Associazione ove sia debitore nei suoi confronti.

Art.9 Organi Sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a. L'Assemblea dei soci
- b. Il Consiglio Direttivo
- c. Il Presidente dell'Associazione
- d. Il Vice Presidente dell'Associazione

e. Il Collegio dei Revisori, se costituito

f. Il Collegio dei Probiviri, se costituito

Tutte le cariche sociali sono gratuite, può essere corrisposto il solo rimborso delle spese sostenute nell'attività svolte in nome e per conto dell'Associazione, salvo il disposto del C.T.S.

Art.10 Libri sociali obbligatori

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i libri sociali obbligatori di cui all'Art.15 del C.T.S., che si intende qui richiamato.

I soci hanno diritto di esaminare gli stessi facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

Art.11 Assemblea dei Soci

1. Compiti

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Spetta all'Assemblea promuovere e coordinare le attività ai fini dello sviluppo sociale, economico e territoriale dell'area di competenza e più in generale lo svolgimento delle attività previste al precedente Art. 2.

L'Assemblea costituisce l'organismo di coordinamento e di indirizzo dell'Associazione.

Qualora se ne ravveda la necessità, su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede alla elezione di un Segretario della Associazione, attribuendone i compiti e fissando la durata in carica.

2. Funzionamento

Sono ammessi in Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Le Assemblee sono convocate dal Presidente dell'Associazione con annuncio scritto inviato tramite e-mail e pubblicato sul sito web (se costituito) almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco degli argomenti da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la Sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea ordinaria:

- a. approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- c. approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d. provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e, ove costituiti, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
- e. revoca i componenti degli organi sociali;
- f. delibera sulla esclusione degli associati;
- g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di

responsabilità nei loro confronti;

- h. delibera su tutte le questioni sociali che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- i. delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla Legge o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea straordinaria:

- a. delibera le modificazioni del presente Statuto;
- b. delibera lo scioglimento della Associazione in conformità a quanto previsto dal presente Statuto;
- c. delibera la trasformazione, la fusione o la scissione della Associazione;
- d. delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge, allo Statuto e in particolare all'Art.25 del C.T.S..

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la maggioranza dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti.

Per deliberare sulle modifiche da apportare al presente Statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua mancanza, dal vice Presidente o, in mancanza anche di questo, dal socio ordinario più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. In Assemblea è ammessa delega ma non in occasione dell'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'ente. Ogni socio non può avere più di tre deleghe. Possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti od esperti esterni qualora la loro presenza si riveli necessaria per la discussione e risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, a seconda di quello che decide il Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nel Regolamento interno se adottato.

Il Segretario eletto dalla Assemblea cura la verbalizzazione delle discussioni e delle deliberazioni assunte. I verbali sono riportati sull'apposito libro a cura del Segretario stesso e da questi sottoscritti insieme al Presidente.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle deliberazioni si attua mediante invio del verbale ai soci tramite e-mail. Le delibere assunte dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli assenti e dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 12 Consiglio Direttivo

1. Composizione

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla Legge e dallo Statuto.

OK
- Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri da un minimo di sette ad un massimo di quindici compresi il Presidente e il Vice Presidente.

AB
I Consiglieri sono eletti in maggioranza fra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati ai sensi dell'Art 26 del C.T.S. che si richiama.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. I Consiglieri eletti sono rieleggibili.

Il Consigliere che subentra durante il triennio conclude il suo mandato insieme con gli altri membri alla scadenza del triennio stesso.

2. Compiti

Il Consiglio Direttivo è chiamato a porre in essere tutto quanto necessario per il conseguimento dello scopo e in particolare a:

1. promuovere, coordinare, supportare, gestire, monitorare le attività istituzionali e/o facenti parte del programma annuale dell'Associazione;
2. coordinare o realizzare rapporti, studi ed analisi relativi alla programmazione, impostazione e realizzazione delle attività svolte da diversi partner;
3. garantire i contatti e la circolazione delle informazioni fra i partner, attraverso la gestione di una rete di comunicazione appropriata;
4. diffondere l'informazione sulle attività dell'Associazione e sul lavoro della Assemblea;
5. fungere da segreteria operativa per i partner impegnati nella programmazione e realizzazione delle attività, adottando le soluzioni tecnologiche più avanzate.
6. definire le attività di cui all'Art. 6 del C.T.S..
7. esaminare le richieste di consultazione dei libri sociali da parte dei soci

In particolare, fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello Statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. eseguire le decisioni adottate dall'Assemblea dei soci in conformità del presente statuto;
- b. curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c. provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'Assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d. redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
- e. predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;
- f. deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'Assemblea dei soci;
- g. curare l'organizzazione di tutte le attività della Associazione;
- h. pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o concludere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, con le limitazioni indicate dal seguente Art. 17 secondo comma;
- i. decidere in merito all'apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione;
- j. adottare atti di carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- k. assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge o di statuto ad altri organi

21

dell'associazione;

- l. deliberare in merito alla quota o al contributo associativo annuale dei Soci ordinari e dei Soci sostenitori.

13

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro sette giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun consigliere almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza anche per posta elettronica. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Il Consiglio si ritiene validamente convocato in assenza di formalità se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano presente. Il Consiglio si costituisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega, salvo quella di attribuire ad uno o più consiglieri la facoltà di prestare il consenso per il riconoscimento dei soci ai sensi dell'Art. 5 del presente atto.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di quattro consigli annui comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il Consigliere decaduto non è rieleggibile.

Di ogni delibera del Consiglio direttivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare a cura del Segretario della riunione sul libro dei verbali del consiglio direttivo.

Art.13 Presidente dell'Associazione

E' il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio; ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione. Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri:

- a. cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- b. assume diritti ed obblighi per conto della Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c. delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente;
- d. stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- e. sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
- f. esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla Legge o dallo Statuto.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Eventuali alternanze tra i vari territori coinvolti dall'attività dell'Associazione o vincoli in base ai quali individuare il Presidente saranno eventualmente riportati dal Regolamento dell'Associazione.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra uno dei suoi membri nella sua prima riunione

dopo il rinnovo delle cariche alla scadenza del triennio ed è rieleggibile.

OK
AB

Art. 14 Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo nelle singole linee di intervento. Il Vice Presidente non può delegare funzioni a lui delegate senza l'autorizzazione del Presidente dell'Associazione. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire con i poteri del Presidente, previo rilascio di apposita delega.

Eventuali vincoli in base ai quali individuare il Vice Presidente (es. in funzione di una equa distribuzione delle cariche associative tra il territorio umbro e marchigiano) saranno eventualmente riportati dal Regolamento dell'Associazione.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra uno dei suoi membri nella sua prima riunione dopo il rinnovo delle cariche alla scadenza del triennio ed è rieleggibile.

Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è un organo eventuale dell'Associazione che può essere istituito per volontà dell'Assemblea. Il Collegio è composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti. Il Collegio, qualora istituito, dura in carica tre anni e suoi componenti sono rieleggibili. Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Al raggiungimento dei requisiti previsti dall'Art.31 del C.T.S. i membri del Collegio nominati devono essere iscritti nell'apposito Registro dei Revisori ufficiali dei Conti.

Art.16 Collegio dei Probiviri

L'Assemblea dei soci può eleggere un Collegio dei Probiviri, quale organo eventuale dell'Associazione e composto da tre membri, scelti anche fra i non soci. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'Associazione e fra l'Associazione e i suoi soci. Esso si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello Statuto e dei regolamenti. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con ogni altra carica sociale.

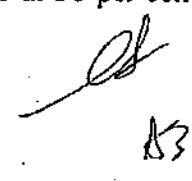
Art.17 Del volontario e dell'attività di volontariato

L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. E' tenuta ad iscrivere in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La loro attività è regolamentata dagli Artt. 17 - 18 e 19 del C.T.S..

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di

altra natura anche dei propri associati, salvo il disposto dell'Art. 17 del C.T.S. solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità associative. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari e al 5 per cento del numero degli associati.



Art.18 Patrimonio dell'associazione

Il Patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. da contributi, erogazioni e lasciti diversi;
3. dagli avanzi di gestione che dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste;
4. da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio va utilizzato per l'attività statutaria ai fini dell'esclusivo svolgimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è indivisibile tra i soci.

E' vietata la distribuzione anche in forme indirette degli utili o avanzi di gestione ai sensi dell'Art.8 - terzo comma del C.T.S..

Le entrate sociali sono costituite:

- a. dalle quote e contributi degli associati;
- b. da eredità, donazioni e legati;
- c. da contributi dello Stato, Regioni, enti locali, enti o istituzioni pubblici anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d. da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. da entrate derivanti la prestazione di servizi convenzionati;
- f. da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolta in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi. Per tali attività l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di tali attività.
- i. da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione non sia imposta dalla legge.

Le somme versate per le quote sociali o ad altro titolo non sono rimborsabili in alcun caso.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Art.19 Esercizio sociale

13

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo, redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del D.Lgs 117/2017, comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno finanziario del successivo esercizio. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono predisposti dal Consiglio direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente Statuto. Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere sottoposti per l'approvazione all'Assemblea rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art.20 Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, secondo modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

- a. conseguimento dello scopo e/o sua impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b. impossibilità di funzionamento per il venire meno del numero dei soci indispensabile per perseguimento dei propri fini;
- c. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Associazione, eseguita la liquidazione dei crediti e dei debiti tramite la nomina di un liquidatore, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di Promozione Sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Con l'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore viene osservato quanto in merito è previsto dall'Art.9 del C.T.S..

Art.21 Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ANCONA
UFFICIO TERRITORIALE DI JESI

ASSOCIAZIONE CULTURALE PER LO SVILUPPO
DELL'APPENNINO UMBRO MARCHIGIANO A.P.S.

Il Presidente

[Firma]

Atto reg.to n. 18 NOV 2020 al n. 1876

serie 3 per € 0
SENTE
per il DIRETTORE TERRITORIALE

Anna Caporizzi

*Firma su delega del Direttore Provinciale (Rosanna Invernizzi)

